



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 04/05/2021

FATTO

La società ricorrente riferisce che, con comunicazione del 13.8.2020, l'intermediario convenuto intimava il pagamento dei seguenti importi: euro 8.160,79 (in relazione a un finanziamento in essere), euro 10.000,00 (con riferimento a un fido accordato agli amministratori), euro 10.617,04 (pari al saldo debitore del conto corrente n. xxxxx718). In riscontro a tale comunicazione, la società istante chiedeva copia della documentazione bancaria ex art 119 Tub e, con comunicazione del 23.9.2020 e del 28.10.2020, la resistente forniva la documentazione richiesta, ad eccezione degli estratti del conto corrente xxxxx718 riferiti al periodo 2006 – 2009, poiché sarebbe decorso il limite di dieci anni stabilito dalla normativa di riferimento.

L'istante rileva che: a) il dies a quo relativo alla conservazione degli estratti conto (fermo restando il termine decennale previsto ex lege) da prendere in considerazione quale termine iniziale è la conclusione del mandato o la chiusura del conto corrente (Cass., 22 agosto 1985, n. 4480): ciò in quanto il mandato è un rapporto giuridico unitario, quantunque articolato in più atti esecutivi (Cass., 9.4.1984, n. 2262; Cass., 14.5.2005, n. 1590), e (con sentenza n. 23974 del 25.11.2010) la Cassazione poi ha stabilito che, se la banca chiede la condanna del cliente al pagamento del saldo del rapporto di conto, ha anche l'onere di produrre gli estratti conto integrali del rapporto, sin dall'apertura, senza potere opporre la distruzione della documentazione anteriore al decennio; b) con riferimento all'ambito di operatività dell'art. 119 Tub, la giurisprudenza di merito (il Trib. Catania 14.1.2020 Trib. Napoli 31.1.2019; v. anche Trib. Napoli 21.3.2014; Trib. Napoli



19.6.2019) ritiene che la limitazione ai dieci anni anteriori (4° comma) costituisce previsione specificamente dettata soltanto per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti): tale limitazione non deve essere estesa, invece, anche ai documenti sintetici (estratto conto) di cui al 1° ed al 2° comma dell'art. 119 Tub, soprattutto in assenza di una esplicita volontà legislativa in tal senso; c) già dalla lettura della norma risulta evidente la distinzione tra i documenti di rendicontazione (menzionati al 1° e al 2° comma dell'art. 119 Tub) e i documenti inerenti alle singole operazioni (menzionati al 4° comma dell'art. 119 Tub) e le due categorie sono soggette ad una disciplina profondamente diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto distinte: nei documenti sintetici sono raggruppate le operazioni compiute in un determinato periodo, con lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti; per i rapporti regolati in conto corrente, il 2° comma dell'art. 119 espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dall'estratto conto ed, ancora, la banca ha l'obbligo di conservazione di tali documenti dall'apertura del contratto fino alla sua chiusura; d) in linea con i rilievi che precedono, anche l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF Roma, n. 1045/2020) ha affermato che gli estratti conto non rappresentano la «documentazione inerente a singole operazioni», secondo il disposto del citato art. 119, 4° comma, Tub, ma costituiscono, esclusivamente, per il cliente, un resoconto sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del 2° comma dell'art. 119 Tub, viene inviato con periodicità al cliente; onde, la produzione di estratti conto non è soggetta al limite decennale di cui all'art. 119, 4° comma, Tub.

Parte ricorrente, ritenendo in definitiva che il diniego alla produzione degli estratti conto di fatto impedisca «di verificare ogni addebito mosso e di ricostruire un rapporto ancora in essere», riscontrato negativamente il reclamo, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede di dichiarare l'intermediario convenuto tenuto alla produzione degli estratti del conto corrente xxxxxx3718 intestato relativi al periodo 2006- 2009.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto si oppone alle pretese della società ricorrente e chiede di rigettarne le domande in quanto infondate e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la resistente fosse condannata all'obbligo di consegnare la suddetta documentazione, laddove ancora nella propria disponibilità, chiede di essere facoltizzata ad addebitare gli importi previsti da contratto per la consegna della suddetta documentazione.

L'intermediario evidenzia, in particolare, che l'oggetto della contesa verte in ordine all'interpretazione dell'art. 119 Tub e, in generale, sulla portata dell'obbligo di consegna della documentazione sancita dalla norma e conferma che ha provveduto a consegnare la documentazione richiesta ad eccezione degli estratti del conto xxxxx718 dal 2006 al 2009. Già in sede di reclamo, la resistente ha chiarito al cliente che non è tenuta a conservare la documentazione relativa a operazione effettuate da più di dieci anni, come affermato anche dall'Arbitro (cfr. ABF Milano, n. 2023/2016; ABF Roma, n. 4563/2015; ABF Napoli, n. 3446/2014 ed ABF Bari, n. 8435/2017) e dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Modena, n. 391/17).

Parte ricorrente deposita repliche alle controdeduzioni dell'intermediario, ove rileva «l'irricevibilità» delle controdeduzioni, depositate «in un formato pdf ratificato da una persona il cui ruolo o funzione non è dato capire»; evidenzia, inoltre, quanto segue: 1) il dies a quo per la conservazione degli estratti conto nel termine di dieci anni decorre dal momento della chiusura del contratto che in ogni caso non è mai stato chiuso considerando che è in corso e in «esecuzione»; 2) l'art. 117, comma 1°, Tub prevede l'obbligo della banca, nel momento in cui le parti stipulano per iscritto il contratto, di consegnare una copia al cliente: se il cliente dovesse richiedere una nuova copia alla banca (o dovesse richiedere alla banca la consegna della proposta dallo stesso



sottoscritta, in quanto in possesso solamente dell'accettazione sottoscritta dalla controparte), la stessa non potrebbe rifiutarsi di consegnarla, "trincerandosi" dietro al decorso del termine decennale dalla stipulazione, previsto dall'articolo 119, comma 4°, Tub, dal momento che quest'ultima norma si riferisce alla documentazione riguardante singole operazioni mentre il contratto è fenomeno giuridico a monte delle singole operazioni, che possono essere considerate atti esecutivi del contratto di conto corrente; 3) il termine decennale, previsto dall'art. 119, comma 4°, Tub, pertanto, non si applica al contratto di conto corrente, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza (cfr. App. Milano, 22.5.2012, n. 1796); se il rapporto di conto corrente non è ancora cessato, non è neppure iniziato a decorrere il termine prescrizione del diritto a ottenere copia del contratto; 4) l'art. 2220 c.c. impone all'imprenditore di conservare le scritture contabili per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione e, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (da ultimo, Cass., 18.9.2014, n. 19696; Cass., 2.8.2013, n. 18541; Cass., 26.1.2011, n. 1842: "la "ratio" posta a fondamento dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili per un decennio va individuata nell'esigenza di assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, rispetto ad un'eventuale posizione creditoria da essi fatta valere ovvero ad una contestazione sollevata, circostanza da cui discende che un eventuale inadempimento al riguardo da parte dell'istituto di credito potrebbe eventualmente rilevare, a favore della controparte, sotto il profilo della violazione dell'art. 1375 c.c."), appare equo che la banca conservi le scritture contabili per (almeno) dieci anni dopo la chiusura del rapporto, in quanto entro questo lasso temporale non solo può chiedere il pagamento al cliente del saldo, ma anche il cliente può sollevare nei confronti della banca contestazioni e, qualora questi abbia già pagato, avanzare anche domande di ripetizione dell'indebitato (art. 2033 c.c.); 5) il generale principio di buona fede (art. 1375 c.c.) impone alla banca di conservare le scritture contabili finché esiste un interesse informativo in capo al cliente della banca e quindi almeno per dieci anni dall'ultima registrazione, id est dalla chiusura del conto: come ricorda la Cassazione (Cass., 27 settembre 2001, n. 12093), il rapporto banca – cliente "è fondato sul principio di buona fede, che è clausola generale di interpretazione e di esecuzione del contratto e fonte di integrazione della regolamentazione negoziale, ai sensi degli artt. 1366, 1375, 1374 c.c.; sicché, al di là del disposto dell'art. 119 Tub, il diritto sostanziale di cui trattasi viene a trovare riscontro nel dovere di solidarietà, ormai costituzionalizzato (art. 2 Cost.), concorrendo la buona fede alla "conformazione di tale regolamentazione in senso ampliativo restrittivo, rispetto alla fisionomia apparente, per modo che l'ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale"»; 6) anche qualora non si volesse attribuire agli estratti conto forza di scritture contabili, andrebbe determinata l'esatta qualificazione del rapporto giuridico intercorrente tra banca e cliente quando la prima esegue operazioni bancarie in conto corrente: a questo fine soccorre l'art. 1856 del Codice civile, il quale specifica che "La banca risponde secondo le regole del mandato" e, se la banca è mandataria, allora è tenuta al rendiconto nei confronti del cliente ai sensi dell'art. 1713 c.c., dovendogli rendicontare le operazioni, attive e passive, compiute per suo conto.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne la richiesta della società ricorrente di ottenere, ai sensi dell'art. 119 Tub, la documentazione contabile per il periodo 2006-2009, relativa ad un conto corrente di cui risulta intestataria ed in relazione al quale la resistente richiedeva, tra l'altro, il ripianamento dell'esposizione debitoria maturata



ritenendo che, essendo trascorso il termine di dieci anni dall'apertura del conto corrente, non sia tenuto a produrre la documentazione richiesta.

In particolare, l'istante evidenzia che, non disponendo di tale documentazione, non riesce a ricostruire il saldo debitore della sua esposizione (che l'intermediario pone in misura pari ad euro 10.617,04); dal canto suo, la banca ha provveduto a trasmettere gli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni a far data dalla richiesta formulata dal ricorrente, richiamando in tal senso l'art. 119 Tub, che limita il diritto del cliente ad ottenere copia documentazione alle ("singole") operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

È d'uopo ricordare, con specifico riferimento agli estratti conto, il disposto sia dell'art. 119, comma 2°, Tub, secondo cui "in ordine ai rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto è comunicato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile", sia dell'art. 2220 c.c. – rubricato "conservazione delle scritture contabili" – per il quale "le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione".

Entrambe le disposizioni testé citate prevedono il termine decennale per la conservazione dei documenti.

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità esclude che gli estratti conto siano sussumibili nella species delle scritture contabili, sull'assunto che queste ultime risulterebbero essere soltanto quelle indicate dell'art. 2214, comma 1°, c.c., ossia: il libro giornale ed il libro inventari.

Tale orientamento è stato puntualizzato da una parte della dottrina nel senso che gli estratti conto neppure possono considerarsi quali "altre scritture contabili" richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa ai sensi art. 2214, comma 2°, c.c., in quanto non è estendibile alle stesse la disciplina processuale dell'efficacia probatoria delle scritture contabili: ai sensi del comb. disp. degli artt. 1832 e 1857 c.c., l'estratto conto comunicato e non opposto è efficace per entrambe le parti del rapporto sia in forza della sua tacita approvazione sancita dalla legge, sia in ragione della sua stessa comunicazione.

Movendo da queste premesse, l'orientamento in questione esclude la possibilità di applicare agli estratti conto il particolare regime delle scritture contabili e, in particolare, l'art. 2709 c.c.

Se ne deduce che l'efficacia probatoria degli estratti conto si deve alla storicità ed al contenuto delle operazioni annotate sugli stessi che non possiedono valore di prova diretta dei contratti (Cass., 21.7.2009, n. 16971); onde, "la corretta qualificazione giuridica relativa al rapporto che intercorre tra la banca ed il cliente si sussume, ai sensi dell'art. 1856 c.c., quale rapporto di mandato. Infatti, la banca assume il ruolo di mandataria del cliente e pertanto, ai sensi dell'art. 1713 c.c. è tenuta a rendicontare al cliente le operazioni compiute per suo conto" (così, Cass., 31.10.2008, n. 26314; Cass., 7.8.2009, n. 18107).

Con riferimento al dies a quo relativo alla conservazione degli estratti conto, fermo restando il termine decennale previsto ex lege, la giurisprudenza di legittimità stabilisce che è da prendere in considerazione quale termine iniziale la conclusione del mandato o la chiusura del rapporto di conto corrente (Cass., 22.8.1985, n. 4480), tenendo presente che il mandato è un rapporto giuridico unitario quantunque articolato in più atti esecutivi (Cass., 9.4.1984, n. 2262; Cass., 14.5.2005, n. 1590).

Va anche ricordato che la Suprema Corte ha più recentemente stabilito (20.1.2017, n. 1584) che "Nei rapporti bancari in conto corrente – ontologicamente caratterizzati dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente – una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione a carico del correntista di interessi ultra legali, ovvero anatocistici, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura. L'intermediario creditizio non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando



l'inesistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni. Infatti, non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di provare il credito vantato nei confronti del cliente”.

Tale impostazione è stata seguita e puntualizzata da una recente giurisprudenza di merito: la quale, muovendo dall'esatta premessa che l'art. 119 Tub fornisca un supplemento di tutela al correntista non segnando invece una sua limitazione, ravvisa nella norma testé citata la previsione di due distinti obblighi a carico della banca: la rendicontazione del proprio operato (commi 1° e 2°), attraverso (ad esempio) gli estratti conto, non soggetta a limiti temporali; la conservazione della documentazione inerente alle singole operazioni, che invece non può essere opposta trascorsi dieci anni dall'esecuzione dell'operazione stessa. In questa chiave, la stessa giurisprudenza soggiunge che, già dalla lettura della norma, risulta evidente la distinzione tra i documenti sintetici (menzionati al 1° e al 2° comma dell'art. 119 Tub) e i documenti inerenti alle singole operazioni (menzionati al 4° comma dell'art. 119 Tub); e le due categorie sono soggette ad una disciplina profondamente diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto distinte: nei documenti sintetici sono raggruppate le operazioni compiute in un determinato periodo, con lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti. Peraltro, per i rapporti regolati in conto corrente il 2° comma dell'art. 119 Tub espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dagli estratti conto, che la banca è tenuta a conservare di tali documenti dall'apertura del contratto fino alla sua chiusura. Ciò in quanto, diversamente opinando, il cliente sarebbe privato “del diritto all'informazione e, conseguentemente, significherebbe far venire meno l'obbligo di trasparenza della banca”; di guisa che, secondo tale indirizzo, la limitazione ai dieci anni anteriori costituirebbe previsione specificamente dettata soltanto per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti), non dovendo essere quindi estesa, impropriamente, anche ai documenti sintetici di cui al 1° ed al 2° comma del 119 Tub, soprattutto in assenza di una esplicita volontà legislativa in tal senso) (in questi termini v., ad es., Trib. Napoli, 19.6.2019, 31.1.2019 e già 21.3.2014; Trib. Bari, 7.10.2020 e Trib. Catania 14.1.2020).

A questo orientamento della giurisprudenza di merito si sono recentemente adeguati taluni Collegi di questo Arbitro (cfr. ABF Roma, nn. 1045/2020 e 3274/2020), evidenziando che la richiesta degli estratti conto non è soggetta al limite temporale decennale poiché tale documentazione costituisce un resoconto delle operazioni del conto; del resto, gli estratti conto neppure “rappresentano la «documentazione inerente le singole operazioni», secondo il disposto del citato art. 119, comma 4, TUB, ma costituiscono, esclusivamente, per il cliente un resoconto sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 119 TUB, viene inviato al cliente con periodicità al cliente”.

In considerazione dei motivi che precedono e, in specie della finalità informativa degli estratti conto relativi ad un rapporto di conto corrente per giunta ancora in essere nel caso di specie, in accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a procurare alla società istante i rendiconti relativi al periodo 2006-2009 inerenti al rapporto di conto corrente del conto corrente n. xxxxxx3718 intestato alla medesima.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla consegna della documentazione richiesta nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO